

## **SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI FINASTRA – ID 2210**

### **SOMMARIO**

<b>ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 6 – TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 7 - INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 9 - SERVIZIO FINASTRA CARE E UPGRADE PREMIUM</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 10 – SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 11 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 12 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 13 - PENALI</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVO</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 16 - TRASPARENZA DEI PREZZI</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 17 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 21 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 22 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 23 - GARANZIA DEFINITIVA</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 24 - RECESSO</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 25 - RISOLUZIONE</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 26 CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 27 - INCOMPATIBILITÀ</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 29 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 31 - FORO ESCLUSIVO</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 32 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 33 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER</b>	<b>28</b>

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**TRA**

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”), partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella funzione di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “Committente”)

**E**

la Società Finastra Italy s.r.l., con sede in Milano, Corso Italia 1, P.IVA 07623200966\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”)

**PREMESSO CHE**

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...);
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva della stessa.
- e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2;
- f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non

- materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
  - h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 8124684D53;
  - i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Patto di integrità, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
  - j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito
  - k) per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE:  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
  - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
  - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - h. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
  - i. dal patto di integrità;
  - j. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
  - k. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n.

50/2016;

- l. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - m. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. È designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott.\_\_\_\_\_. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento della fornitura dei seguenti beni e servizi:
- a) fornitura del Servizio di manutenzione delle licenze attuali;
  - b) fornitura in noleggio (subscription) di nuove licenze - Primo Ordinativo;
  - c) fornitura opzionale in noleggio (subscription) di nuove licenze - Ordinativi Successivi;
  - d) fornitura del Servizio Finestra Care;
  - e) fornitura opzionale del Servizio Upgrade Premium;
  - f) fornitura del Servizio di Supporto specialistico.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico e che tutte le attività saranno eseguite direttamente dall'impresa che non intende concedere attività alcuna in subappalto.
3. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

#### **ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106,

comma 8 del medesimo decreto. Si precisa che relativamente alle modifiche di cui al presente comma, le prestazioni e le relative condizioni economiche potranno formare oggetto di negoziazione con il Fornitore.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente (a titolo esemplificativo, con riferimento alle Licenze, si intende l'installazione della versione precedente del software).
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e potrà avere termine allo spirare massimo di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di stipula, fatto salvo quanto previsto all'art. 24, con particolare riferimento al comma 3. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che, qualora alla data di scadenza del vigente contratto (31/12/2019), non sia sopravvenuta la stipula del presente contratto e che sia stata garantita la continuità dei Servizi, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. a), c), sarà corrisposta una 'fee di riattivazione', nella misura prevista dall'articolo 14, comma 2.
3. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del

contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto all'art.3, primo comma, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente contratto.

### ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Le prestazioni oggetto del contratto, in ragione della loro natura, saranno effettuate dall'Impresa da postazioni remote e, solo ove ciò non fosse possibile, presso la sede Dipartimento del Tesoro, via XX Settembre, 97, Roma, o in altra sede della Sogei S.p.A., indicata nel Capitolato tecnico.
2. Le attività dovranno essere svolte, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, ad esclusione del sabato, della domenica e delle altre festività nazionali. A tal fine, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.
3. Limitatamente alle attività da svolgersi presso la sede della Sogei, ai sensi del precedente comma 1, l'Impresa si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

### ARTICOLO 6 – TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica di ciascun ordinativo, il Responsabile della fornitura dovrà sottoporre al Direttore dell'esecuzione un **"Piano operativo delle installazioni"** contenente le specifiche modalità di consegna, installazione e configurazione dei prodotti ordinati, individuando, per ciascuna attività, personale, mezzi e tempi di esecuzione.
2. La consegna dei prodotti inclusi nel Primo Ordinativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lett.b), e di ogni successivo Ordinativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini previsti nel relativo 'Piano Operativo', pena l'applicazione delle penali di cui all'art.13 "Penali".
3. La consegna dovrà avvenire con le seguenti modalità. Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività di consegna, salvo diversa indicazione del Capitolato tecnico, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Sogei un elenco contenente i dati identificativi del software che dovrà essere inviato alla mail **asset\_sw@sogei.it**. Il Fornitore dovrà inoltre inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.
4. I beni dovranno essere corredati della relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.

5. L'Impresa garantisce la titolarità della licenza d'uso del software fornito, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
6. L'Impresa garantisce do aver posto in essere tutte le opportune cautele affinché i programmi siano esenti da virus, vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso.
7. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
8. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 7.
9. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 90 (novanta) giorni dalla scoperta.
10. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 7 - INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**

1. Successivamente alla consegna, il Fornitore dovrà provvedere a installare e configurare i prodotti, entro i termini previsti nel Piano Operativo concordato con Sogei, pena l'applicazione delle penali previste dall'art.13 "Penali".
2. Ultimate le operazioni di installazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Sogei un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale della versione dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico.
3. Le componenti software e/o le prestazioni di cui all'art. 2, saranno sottoposte a Verifica di conformità, da parte della Committente, ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016, entro i termini previsti nel Capitolato tecnico e la verifica è tesa a constatare che l'esecuzione sia stata effettuata a regola d'arte, sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Capitolato tecnico.
4. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione" , l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di verifica", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
6. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art.102 D.Lgs. n.50/2016:
  - con riferimento alla fornitura di cui all'art.2, comma 1, lett. a), "Servizio di manutenzione delle licenze attuali", entro i 15 gg. successivi alla consegna del "Elenco degli interventi e consuntivo attività";

- con riferimento al servizio di cui all'art.2, comma 1, lett. b) e c), "Fornitura in noleggio (subscription) di nuove licenze – Primo Ordinativo" e "Fornitura in noleggio (subscription) di nuove licenze – Ordinativi Successivi", entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione del "Rapporto di fine installazione" ovvero del "Elenco degli interventi e consuntivo attività", del periodo di riferimento;
  - con riferimento alla fornitura di cui all'art.2, comma 1, lett. d), e), f), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione del "Elenco degli interventi e consuntivo attività", del periodo di riferimento;
7. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
  8. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
  9. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", con riferimento alla fornitura di cui all'art.2, comma 1, lett. b), c) ovvero "Data di accettazione del Servizio", con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d), e), f), da parte di Sogei.
  10. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
  11. Nel caso in cui, durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, l'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Sogei, all'eliminazione delle stesse, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato tecnico e, ove possibile, con le modalità concordate con il Fornitore. In tal caso, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Sogei riterrà eliminate le citate anomalie.
  12. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei, in relazione al quale l'Impresa potrà richiedere motivato differimento, in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art.11 "Penali". Tutti gli oneri che la Sogei dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
  13. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando e ove consentita l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 24 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.



## REPERTORIO N.

14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
16. Su richiesta dell'Impresa, Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

### ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione, sulle licenze attuali e sulle nuove licenze, con le modalità puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico.
2. La manutenzione comprende:
  - a) ricezione delle segnalazioni di malfunzionamento attraverso servizio di helpdesk e registrazione elettronica di ciascuna segnalazione in modo da tracciarne elettronicamente il ciclo di vita fino alla sua chiusura;
  - b) attività di verifica e diagnosi di primo e secondo livello e conseguente attivazione della manutenzione correttiva;
  - c) predisposizione e consegna di nuove versioni di componenti software che risolvono i malfunzionamenti segnalati, con redazione delle relative note di rilascio;
  - d) eventuale intervento di secondo livello on site effettuato da personale tecnico specializzato per attività di ripristino delle funzionalità del software, nel caso in cui il problema lo richieda;
  - e) tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza;
3. Ove la eliminazione dei malfunzionamenti non intervenga entro i termini/livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico, resta ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 "Penali".

### ARTICOLO 9 - SERVIZIO FINASTRA CARE E UPGRADE PREMIUM

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il **Servizio Finastra Care**, di cui all'art. 2 comma, comma 1, lett. f), con le modalità previste nel Capitolato tecnico, per un periodo di 60 mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare, se richiesto, il **Servizio Upgrade Premium**, di cui all'art. 2 comma, comma 1, lett. e), su richiesta di Sogei e con le modalità previste nel Capitolato tecnico.
3. L'erogazione di questi servizi sarà preventivamente pianificata, di concerto tra il Direttore dell'esecuzione ed il Responsabile della fornitura e formalizzata nel **"Piano operativo dei Servizi"**.

### ARTICOLO 10 – SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

Classificazione del documento: Consip Internal

Schema di Contratto per l'acquisizione di prodotti e servizi Finastra - ID 2210

Allegato 4 - Schema di contratto

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di Supporto Specialistico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. F), secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a massimo 500 giorni complessivi, distribuiti tra le tre figure professionali richieste. La Sogei si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. Le giornate di supporto che l'impresa dovrà mettere a disposizione saranno preventivamente pianificate di concerto tra il Direttore dell'esecuzione ed il Responsabile della fornitura e formalizzate in un apposito **'Piano operativo dei servizi di supporto'**.
3. Ove l'erogazione dei di cui al precedente comma 1, non intervenga entro i termini previsti nel **"Piano operativo dei Servizi"**, resta ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 "Penali".

### ARTICOLO 11 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. Le parti si impegnano, per quanto di loro spettanza, ad osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro. A tale fine, il Fornitore adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette)

giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.

6. Il nominativo del Responsabile della fornitura, preposto dall'Impresa alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto è \_\_\_\_\_. L'Impresa dovrà comunicare a Sogei eventuali variazioni del nominativo segnalato. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore di Sogei per qualsivoglia richiesta inerente il servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale della Sogei e dell'Amministrazione, per quanto di sua conoscenza.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
9. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente.

#### **ARTICOLO 12 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta

entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### ARTICOLO 13 - PENALI

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a terzi, esclusi eventuali subfornitori, al caso fortuito o a forza maggiore, nel rispetto dei termini previsti nel "Piano Operativo", per la consegna, installazione e configurazione dei prodotti, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,1% (zero uno per mille) del corrispettivo, di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) o c), a seconda di quale licenza sia interessata, salvo il caso in cui la consegna non sia stata possibile a causa di un malfunzionamento della casella postale dedicata di Sogei o a causa di altra impossibilità non determinata da atti o fatti del Fornitore e tali malfunzionamenti o impossibilità siano stati tempestivamente segnalati a Sogei.
2. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini assegnati, ai sensi del precedente articolo 7, comma 10, per l'eliminazione delle anomalie, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per mille) del corrispettivo di cui all'articolo 14, comma 1, lett.a).
3. Il Fornitore prende atto che, rispetto ai termini fissati dal Capitolato tecnico (Livelli di gravità 1,2,3), per la eliminazione dei malfunzionamenti, la Committente, salvo il caso in cui il ritardo sia stato determinato da atti o fatti non riconducibili all'impresa e tale circostanza sia stata tempestivamente segnalata a Sogei, applicherà al Fornitore una penale:
  - **per Livelli di Gravità 1**, pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a), per ogni punto percentuale di scostamento, su base trimestrale;
  - **per Livelli di Gravità 2**, pari allo 0,2‰ (zero virgola due per mille) del corrispettivo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a), per ogni punto percentuale di scostamento, su base trimestrale;
  - **per Livelli di Gravità 3**, pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) del corrispettivo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a), per ogni punto percentuale di scostamento, su base trimestrale.
4. Ai fini del rispetto dei termini di cui al precedente comma, è ammessa anche la realizzazione di un workaround (i.e. soluzione temporanea) o l'effettuazione di una riparazione di emergenza o l'implementazione di una procedura operativa alternativa che riduca l'impatto del guasto e/o malfunzionamento rilevante. In ogni caso, l'Impresa continuerà ad adottare ogni misura ragionevole al fine di correggere definitivamente il malfunzionamento.

5. Il Fornitore prende atto che, rispetto ai termini fissati nel “Piano Operativo dei Servizi”, per l'erogazione dei Servizi di Supporto Specialistico, di cui al precedente articolo 9, la Committente, applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a terzi, esclusi eventuali subfornitori, al caso fortuito o a forza maggiore, una penale pari allo 0,1‰ (zero uno per mille) del corrispettivo, di cui all'articolo 14, comma 1, lett. f).
6. Al fine dell'applicazione delle penali, di cui ai precedenti commi 1, 3, 5 e 6, faranno fede le risultanze del documento **“Elenco degli interventi e consuntivo attività”**, firmato per accettazione dal Direttore dell'esecuzione.
7. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
8. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni, nei limiti di cui al successivo articolo 22 “Danni, Responsabilità civile”.
9. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, nei limiti di cui al successivo articolo 22 “Danni, Responsabilità civile”.

#### ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo per la fornitura dei prodotti e dei servizi indicati all'art.2, comma 2, è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA ESCLUSA, per un canone trimestrale pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), ed, in conformità con l'Allegato “I” - Dichiarazione d'offerta, risulta così composto:
  - a) corrispettivo per il Servizio di manutenzione delle licenze attuali, pari ad € \_\_\_\_\_,00;
  - b) corrispettivo per la fornitura in noleggio di nuove licenze – Primo Ordinativo, pari ad € \_\_\_\_\_, 00;
  - c) corrispettivo per la fornitura in noleggio di nuove licenze – Ordinativi Successivi, pari ad € \_\_\_\_\_, 00;
  - d) corrispettivo per il Servizio Finastra Care, pari ad € \_\_\_\_\_,00;
  - e) corrispettivo per il Servizio Upgrade Premium, pari ad € \_\_\_\_\_,00;
  - f) corrispettivo per il Servizio di Supporto Specialistico, pari ad € \_\_\_\_\_,00.
2. Si precisa che, laddove venga corrisposta una ‘Fee di riattivazione’, ai sensi del precedente art. 4, comma 2, questa sarà pari a € \_\_\_\_\_ per mese.
3. Si precisa che gli oneri di sicurezza, per rischi interferenziali, sono pari a zero e non danno luogo a rischi interferenziali.

4. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
8. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

#### ARTICOLO 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, di cui al precedente articolo 14, comma 1, lett. a), per il servizio di manutenzione delle licenze attuali, l'Impresa potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "data di accettazione della fornitura".
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, di cui al precedente articolo 14, comma 1, lett. b) e c), per la fornitura in noleggio di nuove licenze (Primo Ordinativo ed Ordinativi Successivi, ove presenti), l'Impresa potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "data di accettazione della fornitura".
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, di cui al precedente articolo 14, comma 1, lett. d) ed e), per il Servizio Finastra Care e per il Servizio Upgrade Premium, ove richiesto, l'Impresa potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "data di accettazione della fornitura".
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, di cui al precedente articolo 14, comma 1, lett. f), per il Servizio di Supporto Specialistico, l'Impresa potrà emettere fattura in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "data di accettazione della fornitura".
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, di cui al precedente articolo 14, comma 2, per la "fee di riattivazione", l'Impresa potrà emettere fattura in unica soluzione, a decorrere dalla relativa "data di accettazione della fornitura" e contestualmente alla prima fatturazione, di cui al precedente comma 1.
6. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, ove applicabile.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e

dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

8. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
9. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Si precisa che:

- le fatture, di cui all'art.13, comma 1, lett. a), dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità e/o dal "Elenco degli interventi e Consuntivo attività";
  - le fatture, di cui all'art.13, comma 1, lett. b) e c), dovranno essere prodotte, unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità e/o dal "Elenco degli interventi e Consuntivo attività";
  - le fatture, di cui all'art.13, comma 1, lett. d), e) ed f), dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità e/o "Elenco degli interventi e Consuntivo attività";
10. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **[www.sogei.it](http://www.sogei.it) -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.
  11. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) 8124684D53 il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito **[www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori**

## REPERTORIO N.

- Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
12. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
  13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
  14. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
  15. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
  16. Si precisa in questa sede che il fornitore rinuncia, per sue esigenze contabili, all'anticipazione prezzo nella misura del 20% ai sensi art. 35 comma 18 per i beni/servizi contrattuali da considerarsi applicabile.

### ARTICOLO 16 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;



- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione, nei limiti di cui all'art.22.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

**ARTICOLO 17 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Con riferimento ad eventuali contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche

apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

### ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della richiesta di offerta.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa resa nella richiesta di offerta.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente" e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); inoltre, il nominativo del concorrente

aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).

4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno, nei limiti dell'articolo 22.
6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

#### **ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

#### **ARTICOLO 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Le licenze d'uso dei prodotti software, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modo temporaneo, non esclusivo e trasferibile, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003, limitatamente all'esercizio delle stesse attività; la Committente e/o l'Amministrazione ne saranno titolari a partire dalla "Data

- di accettazione della fornitura”; le licenze, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale, della Committente e di terzi da queste autorizzati.
2. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
  3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l’Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d’autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
  4. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
  5. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nei limiti di cui all’art.22, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

### **ARTICOLO 21 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**

1. L’Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell’offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E’ facoltà di Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L’Impresa garantisce, di aver messo in atto tutte le opportune cautele affinché in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell’ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) siano esenti da virus.
3. In caso di inadempimento dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l’Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente, nei limiti di cui all’art.22.

### **ARTICOLO 22 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE**

Classificazione del documento: Consip Internal

Schema di Contratto per l’acquisizione di prodotti e servizi Finestra - ID 2210

Allegato 4 - Schema di contratto

1. Fatti salvi gli inderogabili limiti di legge, il Fornitore, nei limiti di 2,5 (duevirgolacinque) volte il valore del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Sogei, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
2. Ferma l'intera responsabilità del Fornitore nei limiti di cui al precedente comma 1 anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2, resta invece esclusa ogni responsabilità per danni indiretti derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
3. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., Sogei si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Sogei di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Sogei non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito nei limiti di cui al precedente comma 1.

### ARTICOLO 23 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nei limiti di cui al precedente articolo 22.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché

l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni subiti, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata, nei limiti di cui al precedente articolo 22.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

### ARTICOLO 24 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto di recesso nei casi di
  - a) giusta causa, nei termini di cui al comma 2;
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Si applica tutto quanto previsto dall'art. 109, D.lgs. 50/16.

3. Altresì, la Committente ha diritto di recedere dal presente contratto, con preavviso non inferiore a trenta giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec, qualora venissero meno le condizioni di 'infungibilità', di cui all'art.63 del Dlgs. 50/2016, che verranno verificate da Sogei a cadenza biennale.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 25 - RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
  - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle

- situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
  - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
  - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - k) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 5 "Luogo di erogazione dei servizi, art.7 "installazione, verifica di conformità e accettazione della Fornitura", art.13 "Penali", art. 16 "Trasparenza dei prezzi", art.17 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art.19 "Obblighi di riservatezza", art.20 "brevetti industriali e diritti d'autore", art.21 "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art.26 "Condizione particolare di risoluzione", art.28 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art.29 "Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano di prevenzione della corruzione.
- 2. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
  - 3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
    - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
    - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
  - 4. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona



riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, nei limiti di cui al precedente art.22; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nei limiti di cui al precedente art.222.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **ARTICOLO 26 CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, in caso di violazione delle prescrizioni di cui al precedente articolo 18. "Trattamento dei dati personali".

### **ARTICOLO 27 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa>.

**ARTICOLO 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

**ARTICOLO 29 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.
1. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
2. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
3. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad

alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

5. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
6. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente, relativa all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Amministrazione, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta all'Amministrazione entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine, fino alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 31 - FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 32 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento,

senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

#### ARTICOLO 33 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela, a parità di condizioni contrattuali rispetto ad altri clienti. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art.2 "oggetto", art.4 "Durata", art.5 "Luogo di erogazione dei Servizi", art.6 "Termini di consegna dei prodotti e di erogazione dei Servizi", art.7 "Installazione, Verifica di conformità ed accettazione della fornitura", art.12 "Inadempienze contributive e retributive", art.13 "Penali", art.14 "Corrispettivo", art.15 "Fatturazione e pagamento", art.17 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art.18 "Trattamento dati personali", art.19 "Obblighi di riservatezza", art.22 "Danni, Responsabilità Civile", art.23 "Garanzia definitiva", art.24 "Recesso", art.25 "Risoluzione", art.26 "Condizione particolare di risoluzione", art.28 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art.29 "Obblighi relativi al Codice Etico ed al Piano di prevenzione della Corruzione, art.31 "Foro esclusivo", art.32 "Subingresso nel contratto", art.33 "Clausola Best Customer".

L'Impresa

REPERTORIO N.

il legale rappresentante

---

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**